



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. IV-DOG/035/2016/CA

Roma, 13 SET. 2016

Allegati:1

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ROMA



m_dg.DOG.13/09/2016.0123372.U

AI PRESIDENTI
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

E, p.c.

ALLA DIREZIONE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

SEDE

(Rif.Prot. m_dg.DAG.05/05/2016.0082238.U)

ALL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ROMA

AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

SEDE

OGGETTO: Circolare Uffici NEP – Decorrenza degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio con riguardo al pagamento dei diritti di notifica dell'atto introduttivo di un giudizio nel processo civile, nell'ipotesi di depositata istanza

di ammissione al Consiglio dell'Ordine e di non ancora ottenuta delibera di ammissione.

E' pervenuta dalla Direzione Generale della Giustizia Civile apposita nota richiamata in indirizzo riguardante quesito, formulato da un avvocato del Foro di Paola, con il quale si chiede di chiarire la decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, con riferimento al pagamento dei diritti di notifica dell'atto introduttivo di un giudizio nell'ipotesi di depositata istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine e di non ancora ottenuta delibera di ammissione.

Come è noto, la materia in esame, nelle linee generali, è stata affrontata nella circolare prot. m_dg.DAG.14/07/2015.1033148.U (All. 1), emanata dalla Direzione Generale della Giustizia Civile, nella quale viene precisato che "il d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 non disciplina in modo esplicito la decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato nel processo civile mentre, all'art. 109 del citato d.P.R., stabilisce espressamente la decorrenza dell'istituto nel processo penale riconducendo tale momento alla <data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato>".

Diversamente dalla disciplina adottata per le cancellerie civili, per le quali l'Amministrazione ha ritenuto opportuno uniformarsi all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24729 del 23 novembre 2011 – secondo cui "il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 126, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile" – per gli Uffici NEP tale soluzione non può trovare accoglimento per le motivazioni di seguito illustrate.

In primo luogo, l'Ufficio NEP all'atto della presentazione dell'atto introduttivo del giudizio di cui trattasi, da parte del difensore della parte richiedente, deve provvedere in base alla tipologia del medesimo – a seconda che trattasi di un atto a pagamento a carico della parte richiedente o è esente in quanto ricadente nel gratuito patrocinio a spese dello Stato – alla registrazione nel registro cronologico previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

A differenza della cancelleria che – qualora non venga emanato il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il giudizio richiesto – provvede ad attivare l'iter

procedurale per il recupero delle spese occorse nelle more dell'emanazione del predetto provvedimento ai sensi della precitata normativa del Testo Unico delle spese di giustizia, l'Ufficio NEP – in caso di esito negativo della richiesta di gratuito patrocinio – è, allo stato, impossibilitato ad attivare la procedura di recupero dei diritti di notifica, indennità di trasferta ed eventuali spese postali relativi all'atto notificato in regime di esenzione, avendo definito la natura dell'atto al momento della sua iscrizione nel registro cronologico informatico GSU WEB – nel caso di specie, come atto esente – che non prevede peraltro possibilità di rettifiche tecniche per inserire spese addebitate alla parte in un secondo momento per la ragioni di cui sopra, ipotesi che qualora fosse praticabile avrebbe ripercussioni sullo stato della contabilità mensile dell'Ufficio NEP interessato.

Pertanto, la parte richiedente la notifica di un atto facente di un giudizio per il quale è stata richiesta l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e non è stato ancora emanato il relativo provvedimento di ammissione, deve anticipare all'Ufficio NEP le somme necessarie per procedere alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, riservandosi di richiedere alla competente cancelleria – presso la quale è incardinato il processo civile – il rimborso delle stesse a seguito dell'emanazione del positivo provvedimento in questione a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati interpellato.

IL DIRETTORE GENERALE

Barbara Fabbrini





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. IV-DOG/035/2016/CA
Allegati: 1

Roma, 15 MAG. 2017,

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ROMA

AI PRESIDENTI
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

ALLA DIREZIONE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE
SEDE

(Rif. Prot. m_dg.DAG.04/05/2016.0081590.U)

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI LECCE

AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE

ALL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Circolare Uffici NEP – Notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario della missiva con cui si diffida ad adempiere al pagamento per le competenze professionali maturate a seguito di difesa d'ufficio – Mancanza di gratuità delle

procedure per recupero crediti professionali ex art. 116 D.P.R. 115/2002 in combinato disposto ex art. 32 disp. att. c.p.p..

E' pervenuta dalla Direzione Generale della Giustizia Civile apposita nota richiamata in indirizzo riguardante quesito, formulato da un avvocato del Foro di Lecce, con il quale si chiede di chiarire l'esistenza o meno – ex art. 32 disp.att. c.p.p. – della gratuità della notifica a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario della missiva con cui si diffida il cliente/debitore ad adempiere al pagamento delle competenze professionali maturate dal difensore d'ufficio.

Come è noto, la materia in esame, nelle linee generali, è stata affrontata nella nota prot. m_dg.DAG.02/03/2015.0035344.U (All. I), emanata dalla Direzione Generale della Giustizia Civile, nella quale viene precisato che con l'art. 32 del Testo Unico delle spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 – “si fissa il principio generale per il quale le spese di notifica, effettuata a mezzo dell'ufficiale giudiziario, devono essere anticipate dalla parte richiedente.”

La precitata norma del Testo Unico prevede una esenzione dal pagamento di tali spese per i procedimenti in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria, ma tale esenzione non si estende fino a ricomprendere i crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio ex art. 32 disp.att. c.p.p., mancando un'esplicita menzione degli stessi nel testo normativo di cui trattasi.

Sul punto, infatti, rimane condivisibile quanto argomentato nella menzionata nota della Direzione Generale della Giustizia Civile con riferimento alla richiesta di notifica di atti stragiudiziali in regime di esenzione da spese, in merito alla quale si ritiene “che tale attività di notifica non può dirsi esente dal pagamento delle relative spese di notifica, non potendosi affermare che nella dizione di: <procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali> usata dal legislatore nel citato art. 32 disp. att. c.p.p. sia ricompresa la prodromica attività stragiudiziale (ad esempio invio di una diffida di pagamento)”.

Pertanto, la diffida ad adempiere al cliente/debitore, notificata a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, pur rientrando nell'attività che il difensore d'ufficio è tenuto ex lege ad espletare per il recupero dei propri crediti professionali, non può rientrare nel regime di esenzione, con conseguenti oneri a carico dell'erario, per mancanza di espressa previsione normativa e dovrà rientrare, in qualità di spesa inerente l'attività di notifica richiesta al competente Ufficio NEP, nell'ammontare del credito professionale vantato dal difensore stesso all'atto della sua riscossione da parte del debitore/cliente, intendendosi con ciò – peraltro

- superata l'interpretazione di fattispecie analoga contenuta nella nota prot. n. 6/1884/03-1/RG del 23 novembre 2004, emanata dall'allora Ufficio VI di questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE

Barbara Falbrini

